



COMUNE DI PADRU
(Provincia di Sassari)

REGOLAMENTO SPECIALE (attuazione D.M. 4 marzo 1987 n.145)

**NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI
ALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI PADRU**



INDICE

CAPO I - GENERALITÀ, NUMERO, TIPO DI ARMI E DI ATTREZZATURE SPECIALI

ART. 1 - Disposizioni generali.....	1
ART. 2 - Tipo delle armi in dotazione.....	1
ART. 3 - Tipo delle attrezzature speciali in dotazione.....	1
ART. 4 - Numero delle armi e delle munizioni in dotazione.....	1
ART. 5 - Numero delle attrezzature speciali in dotazione.....	2

CAPO II - MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA

ART. 6 - Servizi svolti con armi.....	2
ART. 7 - Servizi svolti con attrezzature speciali.....	2
ART. 8 - Esenzioni dal porto.....	2
ART. 9 - Assegnazione dell'arma di ordinanza.....	3
ART. 10 - Assegnazione delle attrezzature speciali.....	3
ART. 11 - Modalità di porto dell'arma.....	3
ART. 12 - Modalità di porto delle attrezzature speciali.....	4
ART. 13 – Ritiro cautelare dell'arma.....	4
ART. 14 - Riconsegna dell'arma.....	4
ART. 15 - Servizi di collegamento e rappresentanza.....	4
ART. 16 - Missioni esterne.....	5

CAPO III - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE ATTREZZATURE SPECIALI

ART. 17 - Operazioni di prelevamento e versamento.....	5
ART. 18 - Doveri dell'assegnatario.....	5
ART. 19 - Custodia delle armi, delle munizioni e delle attrezzature speciali.....	6
ART. 20 - Conservazione delle chiavi.....	6

CAPO IV - ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO

ART. 21 - Addestramento al tiro obbligatorio.....	6
ART. 22 - Addestramento al tiro facoltativo.....	7
ART. 23 - Addestramento all'uso degli strumenti di autotutela.....	7
ART. 24 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno.....	7
ART. 25 - Caratteristiche dello spray antiaggressione.....	7

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 - Norme di rinvio e finali.....	8
---	---

Art. 1
Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, l'armamento degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65, è disciplinato dal presente Regolamento.
2. La detenzione, il porto e l'uso delle armi in dotazione sono regolati dal presente Regolamento, nonché dalle leggi e dalle disposizioni normative vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
3. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti esclusivamente dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza. L'armamento è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale, in relazione ai servizi prestati.
4. Qualsiasi comportamento doloso o colposo in violazione al presente Regolamento ovvero alle altre norme che regolano la materia, fatte salve le eventuali conseguenze penali, cagiona di diritto l'avvio di procedimento disciplinare a carico del trasgressore.

Art. 2
Tipo delle armi in dotazione

1. Gli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica sicurezza, sono dotati di arma individuale costituita da pistola a funzionamento semiautomatico di modello riconosciuto dal "Banco Nazionale di Prova" come arma comune da sparo. Per i soli servizi di polizia rurale e zoofila è prevista come dotazione di reparto arma lunga comune da sparo.
2. Per i soli servizi di rappresentanza e di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, è ammessa la dotazione della sciabola, limitatamente agli addetti ai servizi medesimi.

Art. 3
Tipo delle attrezzature speciali in dotazione

1. In conformità alla vigente normativa statale o regionale, gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono essere dotati di presidi tattici difensivi, diversi dalle armi, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali e per la tutela dell'incolumità personale. Tali dispositivi possono costituire dotazione individuale o di reparto.
2. Il personale di Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente o ufficiale di P.G., ha in dotazione una coppia di manette e può essere inoltre dotato di presidi di autotutela quali spray anti aggressione e bastone distanziatore ed altri presidi individuali o di reparto finalizzati alla sicurezza personale in ottemperanza alle norme sulla sicurezza del lavoro.
3. Le attrezzature speciali descritte in questo articolo costituiscono dotazione personale.
4. L'assegnazione e l'impiego di presidi difensivi diversi dalle manette (o fascette), è subordinato allo svolgimento di uno specifico corso di addestramento al loro uso.
5. Quando le manette vengono usate durante il trasferimento degli arrestati o fermati per impedirne la fuga, deve essere evitata ogni forma di spettacolarità nel rispetto della dignità, comunque dovuta, alla persona in stato di costrizione.

Art. 4
Numero delle armi e munizioni in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi di cui all'art. 2, comma 1, in dotazione al Servizio di Polizia Locale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva.

2. Il Sindaco denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 TULPS, le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Servizio, e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.
3. La dotazione delle munizioni si suddivide in due gruppi:
 - Munizioni per difesa - Ad ogni addetto, assegnatario d'arma, vengono date in consegna un numero massimo di munizioni pari n. 50 cartucce, integrabili in caso d'utilizzo;
 - Munizioni per l'addestramento - Vengono assegnate un numero variabile di munizioni annuali per ogni addetto assegnatario d'arma, in funzione anche della tipologia e del livello d'addestramento da raggiungere, le quali saranno liquidate direttamente dall'Ente al Poligono di tiro che le metterà a disposizione.
4. Per poter avere a disposizione un munizionamento sempre efficiente, le munizioni assegnate per difesa in via continuativa, devono essere sostituite, previa disposizione del Responsabile del Servizio, di norma dopo un massimo di cinque anni ovvero ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

Art. 5

Numero delle attrezzature speciali in dotazione

1. Il numero complessivo delle attrezzature speciali di cui all'art. 3, deve essere almeno pari al numero del personale di polizia appartenente al Servizio.

CAPO II - MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA

Art. 6

Servizi svolti con armi

1. Nell'ambito del territorio di appartenenza ovvero del territorio in cui si trovino comandati ad operare, gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di P.S., svolgono tutti i servizi istituzionali di polizia loro demandati da leggi o regolamenti portando con sé, senza licenza, l'arma in dotazione; in particolare, ai sensi dell'art. 20 del D.M. 145/1987, sono prestati in armi tutti i servizi comunque effettuati (automontati, motomontati, ciclisti, appiedati), esterni, i servizi di vigilanza e di protezione della Casa Comunale e degli immobili comunali, i servizi notturni, i servizi di pronto intervento e di ordine pubblico e quelli di scorta.
2. Sono pure svolti con armi i servizi di collaborazione con le altre forze di polizia, previsti dall'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.
3. Per i servizi di cui ai comma precedenti, l'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M. 4 marzo 1987, n.145. Per altri servizi ai quali il personale è destinato in modo non continuativo e per i servizi di cui all'art. 4 c. 1°, n. 2 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, l'arma è assegnata di volta in volta.

Art. 7

Servizi svolti con attrezzature speciali

1. Le attrezzature speciali di cui al presente Regolamento, nonché gli altri dispositivi individuali di sicurezza, sono portati dagli operatori di polizia secondo necessità e indossati sempre proporzionalmente alle condizioni di rischio affrontate.

Art. 8

Esenzioni dal porto

1. Con provvedimento anche verbale del Responsabile del Servizio, possono essere esonerati dal porto delle armi e delle attrezzature speciali, gli appartenenti al Servizio, che siano comandati in servizio di rappresentanza o di scorta al Gonfalone, ovvero facciano parte del picchetto d'onore.

2. L'esenzione dal porto può essere disposta anche per i servizi resi all'interno di strutture pubbliche (scuole, case di cura, soggiorni per anziani, ecc.), le cui peculiari qualità consiglino la non ostentazione di tali mezzi.

Art. 9

Assegnazione dell'arma di ordinanza

1. L'arma di ordinanza, dotata di due caricatori e delle relative munizioni, è assegnata in via continuativa agli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, con provvedimento disposto dal Sindaco per un periodo determinato e annualmente rinnovato dallo stesso. I provvedimenti sono comunicati al Prefetto.
2. L'arma è assegnata in via continuativa a titolo di detenzione e di uso ed il Comune di Padru rimane l'unico e legittimo proprietario della stessa.
3. Del provvedimento di assegnazione è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto o in altro documento rilasciato dal Sindaco, che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.
4. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza, anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio e viceversa, ancorché fuori del comune di appartenenza. In tale caso l'assegnatario deve fare apposita comunicazione di detenzione e porto dell'arma all'autorità di P.S. competente per territorio, ove richiesta dalla medesima.

Art. 10

Assegnazione delle attrezzature speciali

1. Le attrezzature speciali di cui all'art. 3 sono assegnate in via continuativa agli appartenenti al Servizio, in possesso delle qualità richieste dal presente Regolamento, con provvedimento del Sindaco/Comandante/Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

Art. 11

Modalità di porto dell'arma

1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art.5 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, in tutti i casi di impiego in uniforme.
2. Gli addetti al Servizio che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma sul fianco, nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva pieno.
3. Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento, in questo caso l'arma è portata in modo non visibile.
4. Parimenti, l'arma è portata in modo non visibile nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della L. 65/86, l'appartenente al Servizio sia autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi.
5. Agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, anche qualora il domicilio si trovi fuori dal comune di appartenenza.
6. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse né delle munizioni.
7. È fatto divieto di estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio.
8. È assolutamente vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma assegnata a terzi ovvero permettere che sia maneggiata da altre persone, salvo quanto previsto dal presente regolamento.
9. Il Responsabile del servizio può autorizzare il personale che svolge prevalentemente o temporaneamente servizio interno, ad esclusione dei servizi di piantone e di guardia, a non portare l'arma nella fondina esterna anche se indossa l'uniforme e può autorizzare il personale in servizio interno a non portare l'arma, con obbligo di tenerla comunque in pronta disponibilità.

Art. 12
Modalità di porto delle attrezzature speciali

1. Le manette sono portate, in apposita custodia, sistemata alla cintura ovvero al cinturone esterno alla divisa.
2. Il bastone distanziatore è normalmente tenuto a disposizione sul veicolo di servizio; durante i servizi appiedati è portato sul fianco mediante apposito anello di aggancio alla cintura od al cinturone. Durante i servizi espletati in abiti borghesi è fatto divieto il porto
3. Lo spray anti aggressione, contenuto in apposita custodia balistica, è portato alla cintura o al cinturone esterno alla divisa.
4. Gli altri strumenti di autotutela sono portati ed utilizzati seguendo le prescrizioni impartite dal Responsabile con proprio ordine di servizio.

Art. 13
Ritiro cautelare dell'arma

1. Il Responsabile del servizio o, in caso di urgenza l'addetto da lui designato come Consegnatario, possono procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione all'assegnatario quando siano accaduti fatti, si siano manifestati comportamenti o siano in atto situazioni tali da far risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'operatore e/o di terze persone.
2. Il Responsabile del servizio dispone altresì il ritiro cautelare dell'arma quando l'assegnatario cui sia stato richiesto di esibire entro un congruo termine il rinnovo della certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi non abbia provveduto entro il termine assegnato.
3. Il Responsabile del servizio dispone con proprio provvedimento motivato il ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'assegnatario non dia, per condizioni di salute o comportamento, piena garanzia di affidabilità ovvero quando ciò sia ritenuto opportuno, ragionevole e giustificato.

Art. 14
Riconsegna dell'arma

1. L'arma deve essere immediatamente versata al Responsabile del servizio o al consegnatario da lui designato, nei seguenti casi:
 - quando l'assegnatario non sia più in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza;
 - all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
 - all'atto del cambiamento di profilo professionale;
 - quando sia stato revocato il provvedimento d'assegnazione;
 - nelle ipotesi di cui all'articolo 13;
 - quando siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione;
 - quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio ovvero non abbia partecipato nel corso dell'anno ad almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno per l'addestramento al tiro e maneggio;
 - tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto.

Art. 15
Servizi di collegamento e rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espletati fuori dal territorio di appartenenza dagli agenti di Pubblica Sicurezza, sono svolti di massima senza armi.
2. Tuttavia, agli addetti alla Polizia Locale, ai quali l'arma è assegnata in via continuativa, il porto della medesima è consentito nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, nonché dal proprio domicilio o dal luogo di servizio per raggiungere il Poligono di tiro autorizzato per le esercitazioni periodiche e viceversa.

Art. 16
Missioni esterne

1. I servizi espletati fuori dell'ambito territoriale di appartenenza, per soccorso in caso di calamità e disastri, per contingenze eccezionali e temporanee ovvero per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia in particolari occasioni stagionali, sono effettuati di massima senza armi e le attrezzature speciali in dotazione.
2. Il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può tuttavia richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986, n.65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto di addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio ed ai fini della sicurezza personale.
3. Le operazioni di polizia di cui all'art. 4, comma 4), lett. b) della legge 7 marzo 1986, n.65, i servizi derivanti da attività istituzionali d'ufficio o svolti su delega dell'Autorità Giudiziaria, espletati dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica sicurezza al di fuori del territorio di appartenenza, sono svolti con l'arma in dotazione.
4. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo sopra indicati, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni del presente regolamento.
5. Il Sindaco, nei casi previsti dall'art. 15 e dai precedenti commi, comunica al Prefetto territorialmente competente ed a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, il tipo di servizio prestato e la presumibile durata della missione.

CAPO III - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE ATTREZZATURE SPECIALI

Art. 17
Prelevamento e deposito dell'arma

1. L'arma assegnata in dotazione è prelevata da apposita cassaforte o armadio metallico corazzato, previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui al capo II.
2. L'arma assegnata è consegnata corredata di un caricatore di riserva e del numero di munizioni prescritte e di ogni altro accessorio.
3. I materiali di cui al comma precedente devono essere immediatamente riconsegnati quando sia revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione.
4. Deve altresì essere immediatamente riconsegnata l'arma per la quale sia intervenuto motivato provvedimento che ne vieti il porto.
5. Al termine del servizio, le armi assegnate in via continuativa possono essere depositate in un armadio metallico corazzato, le cui chiavi sono tenute in copia dagli stessi operatori.

Art. 18
Doveri dell'assegnatario

1. L'addetto alla Polizia Locale cui è assegnata l'arma in via continuativa deve:
 - verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, nonché le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
 - segnalare immediatamente al Responsabile del servizio ed al consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
 - presentare al consegnatario l'arma, dietro ogni specifica richiesta, al fine di verificarne la manutenzione o per altra motivata causa;
 - mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al Capo IV.
2. L'assegnatario dell'arma, dovrà in particolare:

- in caso di porto dell'arma presso la residenza o il domicilio, custodire l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, in osservanza delle norme di sicurezza vigenti e delle regole di ordinaria diligenza e prudenza, comunque fuori dalla portata di terzi, in particolare dei minori o di incapaci di intendere e di volere;
- astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
- evitare di lasciare l'arma incustodita all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
- evitare di tenere o depositare armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi o le momentanee interruzioni di questi ultimi, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;
- tenere l'arma durante il servizio nella scrupolosa osservanza delle specifiche disposizioni dettate dal Responsabile del servizio;
- osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- salvo quanto previsto al precedente punto 1.4, non consegnare, anche temporaneamente, l'arma a terzi, ovvero permetterne il maneggio;
- ispirarsi costantemente a criteri di massima prudenza e diligenza nel maneggio e detenzione dell'arma e garantire il rispetto di tutte le misure di sicurezza volte a prevenire incidenti;
- fare immediata denuncia all'autorità di P.S. in caso di smarrimento o di furto dell'arma, di parti di essa o delle munizioni, dandone contestuale immediata comunicazione al Responsabile del servizio ed al consegnatario, ovvero in caso di loro assenza al responsabile di turno;
- comunicare tempestivamente al Responsabile del servizio ed al consegnatario ogni variazione di residenza o domicilio.

Art. 19

Custodia delle armi, delle munizioni e delle attrezzature speciali

1. Ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.M. n. 145 del 4/3/1987 l'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce. In tal caso le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni in apposito armadio metallico corazzato, tipo cassaforte.
2. Le munizioni sono conservate in apposita cassetta corazzata distinta da quella delle armi.
3. L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Sindaco o chi ne assume le funzioni, al Responsabile del Servizio ed al personale addetto ai servizi connessi.
4. L'Autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Art. 20

Conservazione delle chiavi

1. Le chiavi di accesso agli armadi metallici in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate a cura e sotto la responsabilità del Responsabile del Servizio.
2. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, in busta chiusa e sigillata, controfirmata dal Responsabile del Servizio, a cura del Sindaco che ne curerà diligentemente la custodia.

CAPO IV - ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO

Art. 21

Addestramento al tiro obbligatorio

1. Gli appartenenti al Servizio, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, e devono frequentare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

2. Il conseguimento annuale del Certificato di maneggio armi o di attestato, rilasciato da una sezione del Tiro a Segno Nazionale è titolo idoneo a soddisfare le condizioni di cui al comma precedente e costituisce rinnovo annuale del provvedimento di assegnazione dell'arma, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.M. 145/1987.
3. A tal fine, anche nel quadro dei programmi di addestramento e formazione professionale, i Comuni possono stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi.
4. Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente possono effettuare esercitazioni di tiro o corsi di tiro esclusivamente gli addetti alla polizia locale, nonché, previe apposite convenzioni con l'ente o comando di appartenenza, i dipendenti dello Stato che per ragione del loro servizio debbono prestare servizio con armi.
5. Oltre quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981 n. 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla Polizia Locale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi, anche in poligoni privati ove svolgere attività di tiro operativo di polizia come prescritto dalla normativa vigente.
6. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la Polizia Locale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.
7. Per i fini di cui al presente articolo il Responsabile del servizio provvede all'iscrizione di tutti gli appartenenti al Servizio, in possesso della qualifica d'agente di P.S., al tiro a segno nazionale o poligoni abilitati ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 maggio 1981, n. 286.
8. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi nonché del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, sono comunicati al Prefetto.

Art. 22

Addestramento al tiro facoltativo

1. Gli appartenenti al Servizio, muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145, hanno facoltà, se in possesso della qualifica di agente di P.S. ed assegnatari di arma in via continuativa, di recarsi al poligono anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro fuori dall'orario di servizio.
2. Nei casi di cui al comma 1 le spese sostenute saranno ad esclusivo carico dell'operatore e l'attività sarà considerata attività svolta fuori orario di lavoro.

Art. 23

Addestramento all'uso degli strumenti di autotutela

1. L'affidamento, il porto e l'uso degli altri presidi di autotutela devono essere preceduti da specifica formazione istruttoria, acquisita nell'ambito dei programmi di aggiornamento e formazione professionale.

Art. 24

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni tiro a segno

1. Qualora il poligono di tiro a segno si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla Polizia Locale, muniti del tesserino di riconoscimento di cui al presente regolamento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.
2. Il Prefetto competente per territorio, cui la disposizione di servizio è comunicata dal Responsabile del servizio, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

Art. 25

Caratteristiche dello spray antiaggressione

1. Lo spray antiaggressione consiste in un dispositivo, dotato di bomboletta ricaricabile, contenente un prodotto le cui caratteristiche di composizione devono essere quelle consentite per legge ed il cui effetto, non lesivo rispetto all'uso su persone o animali, sia garantito da apposita documentazione attestata dal produttore.

2. Il dispositivo deve essere fornito con la documentazione tecnica, in italiano, che riporti: le necessarie istruzioni per l'utilizzo, l'indicazione degli interventi da effettuare per far cessare gli effetti irritanti dopo il suo uso, nonché gli eventuali effetti collaterali riscontrabili.
3. La quantità di sostanza contenuta nella bomboletta deve essere facilmente verificabile da ciascun assegnatario e così come dicasi pure per la data di scadenza che deve essere verificabile direttamente ed agevolmente.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Norme di rinvio e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al D.M. Interno 4 marzo 1987, n° 145 e s.m.i. ed ogni altra disposizione vigente che regoli la materia.
2. Ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del D.M. 4 marzo 1987, n°145 il presente regolamento sarà comunicato al Prefetto.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello della sua esecutività.

